

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **343/2002** (ECLI:IT:COST:2002:343)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **RUPERTO** - Redattore: **MARINI A.**

Camera di Consiglio del **05/06/2002**; Decisione del **08/07/2002**

Deposito del **12/07/2002**; Pubblicazione in G. U. **17/07/2002**

Norme impugnate:

Massime: **27181**

Atti decisi:

N. 343

ORDINANZA 8 - 12 LUGLIO 2002.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 28 del 17 luglio 2002

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Biella sul ricorso proposto da S.S. Max Eric di Donati e Lavagno contro comune di Biella, iscritta al n. 577 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 marzo 2001, la Commissione tributaria provinciale di Biella ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), "laddove non consente al contribuente [...] di dichiarare un valore inferiore a quello risultante dal calcolo aritmetico";

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata, prevedendo che, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile ai fini I.C.I. è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati ai sensi dell'art. 52, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, si porrebbe in contrasto sia con il diritto di difesa, in quanto precluderebbe al contribuente la dimostrazione dell'effettivo valore dell'immobile, sia con il principio di capacità contributiva, comportando l'applicazione dell'imposta "su un valore determinato in base a criteri astratti";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione;

che - per quanto riguarda il parametro di cui all'art. 53 della Costituzione - la parte pubblica ricorda innanzitutto che identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 111 del 1997;

che, comunque, la determinazione del valore imponibile basata sulla rendita catastale con applicazione di moltiplicatori non contrasterebbe di per sé con il principio di capacità contributiva, rispondendo ad una scelta non irragionevole del legislatore dettata da evidenti esigenze applicative dell'imposta;

che l'accertata legittimità del criterio legale di determinazione della base imponibile dell'I.C.I. renderebbe priva di consistenza anche la censura di violazione del diritto di difesa del contribuente;

che al contribuente sarebbe, comunque, riconosciuta piena tutela giurisdizionale avverso gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale.

Considerato che questione identica a quella prospettata dall'odierno rimettente è stata dichiarata non fondata - in riferimento all'art. 53 della Costituzione - con sentenza n. 111 del 1997;

che in tale sentenza si afferma, tra l'altro, che il ricorso, per l'accertamento del valore imponibile, a criteri di determinazione legale basati - per evidenti ragioni di uniformità e semplificazione dell'accertamento - sui dati catastali non è di per sé in contrasto con l'evocato parametro costituzionale;

che non sussiste, quindi, nemmeno la denunciata violazione dell'art. 24 della Costituzione, considerando anche che la tutela giurisdizionale del contribuente è assicurata dalla possibilità di impugnazione degli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, riconosciuta dall'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), anche con riferimento ad atti emanati anteriormente al 1 gennaio 2000 e già divenuti definitivi;

che la questione va, pertanto, dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,

delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Biella con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.